Quesiti relativi alla RDO n. 3578971 Servizio triennale di rassegna stampa quotidiana informatizzata e servizio social monitoring comprensivi di manutenzione software e assistenza del sistema per l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte

Quesito 1: "con la presente vorremmo sapere:

- il numero di utenze che occorrono
- le date di lavorazione della DEMO
- le modalità di presentazione della DEMO: dovrà essere inviata una mail entro gli orari previsti? Deve essere apposta marca temporale? oppure è sufficiente inoltrare le credenziali di accesso alla piattaforma?
- è presente un elenco dettagliato (e non per macro gruppi) di tutte le fonti che occorrono?"

Risposta:

- le utenze sono inferiori alle 10 unità
- tre giorni lavorativi a scelta, basta che siano consecutivi
- per la demo un esempio di invio mail entro gli orari in cui poi si presenterà la rassegna stampa in cui si vede la data e l'ora dell'invio delle mail e anche le credenziali di accesso alla piattaforma
- le testate sono presenti nel Capitolato speciale d'appalto, mentre per i social si intendono quelli popolari: twitter, facebook, instagram, ecc

In una seconda risposta è stato evidenziato che la demo dovrebbe essere verificata dalla stazione appaltante mediante credenziali di accesso alla piattaforma o mediante caricamento sulla scheda tecnica della gara

Quesito 2: In merito alla demo dei servizi, non ci sembra che nella documentazione di gara siano citati in quali giorni debba essere svolta. Non si sembra che, inoltre, sia indicato l'indirizzo mail al quale inviare gli esempi.

Per quanto riguarda il modello demo chiediamo di indicare cosa vada riportato nel medesimo, tenendo conto che il peso massimo dei file da inserire nel portale è di 12 MB. Deve essere indicato l'indirizzo del portale web di demo e le credenziali di accesso?

Per quanto riguarda il numero di utenti del servizio, nel Capitolato Tecnico è riportato quanto segue: "La consultazione deve avvenire via web per un numero definito di utenti......Dovrà essere rilasciata anche la funzione per la generazione di password utente per la consultazione. Per queste password non dovranno esistere limitazioni di tipo numerico in base all'utenza interna dell'Autorità."

Si prega di chiarire quanto sopra riportato, anche in considerazione del fatto che per utenze di lettura superiori a 10 sarà necessario per ARPA sottoscrivere apposita licenza con la società Promopress 2000 S.r.l. che gestisce la corresponsione dei diritti d'autore per oltre 370 testate FIEG. Non concorrono a determinare il numero di 10 gli utenti dell'Ufficio Stampa/Comunicazione. Si prega quindi di specificare che l'offerta da presentare deve essere relativa ad un massimo di 10 utenze di lettura e che eventuali utenze aggiuntive saranno contrattualizzate direttamente da ARPA Piemonte con Promopress, non rientra nella base d'asta indicata nella documentazione di gara."

Risposta: Le utenze sono al massimo 10 in quanto conosciamo la normativa di recete uscita sul diritto d'autore.

I tre giorni sono a scelta dell'offerente, non si hanno preferenze. Devono essere 3 giorni consecutivi per quei tre giorni nella demo devono essere presenti gli articoli presi dalle testate indicate, la suddivisione per categorie, come evidenziati quelli che citano Arpa e gli stessi articoli presenti nella

demo devono essere inviati a una mail con gli orari stabiliti nel capitolato. La mail non deve essere inviata veramente, ma deve essere presentata prova di come e quante mail sarebbero state inviate e i contenuti. Sono sufficienti di file di prova.

Per la demo deve essere indicato l'indirizzo web e le credenziali di accesso.

Quesito 3: la lavorazione della DEMO è richiesta per testare l'esaustività della rassegna stampa o per verificare l'effettiva funzionalità della piattaforma?

Qualora fosse richiesta per testare l'esaustività della rassegna stampa vi chiediamo la possibilità di condividere a tutti i partecipanti un esempio di DEMO che vi viene attualmente inviata dal fornitore attivo, in modo tale da eseguire una lavorazione il più attinente possibile ai desiderata della stazione appaltante ed essere messi nelle stesse condizioni di partecipazione, qualora all'attuale gara dovesse partecipare anche l'attuale fornitore.

Risposta:

Nel capitolato speciale sono indicati i requisiti del servizio che l'offerta deve rispettare e questi sono i desiderata della stazione appaltante.

La demo deve dare evidenza della rispondenza ai requisiti richiesti sia in termini di usabilità, funzionamento e accessibilità.

L'esaustività della demo è valutata in funzione della presenza di articoli o post che parlano di Arpa Piemonte negli ultimi tre giorni

Indicativamente deve contenere

un menu di ricerca suddiviso per notizie da stampa, web, social media, eventuali tematiche di interesse es: Ambiente in generale, Legislazione ambientale, prime pagine o altri elementi di interesse

barre o tasti per impostare filtri di ricerca, tasti di funzione es creare pdf, inviare mail, suddividere per argomenti principali, creare rassegna del giorno, salvare le rassegne create ecc, gestire l'archivio rassegne, caricare articoli per creare rassegne, filtri di ricerca temporali

Le notizie in evidenza devono riportare la data, la testata o l'Emittente, la pagina dell'articolo, il titolo dell'articolo o trasmissione o post, la possibilità di creare un abstract, la possibilità di inviare l'art.

La procedura è stata progettata da questa stazione appaltante e non è stata redatta sulla base di una consultazione di mercato ed i commissari che saranno nominati non hanno preso parte alla progettazione in questione e le valutazioni che saranno effettuate dovranno rispondere ai requisiti di cui sopra che si considerano elementi necessari per effettuare una equa valutazione delle offerte presentate

Quesito n. 4: Buongiorno, segue la nostra richiesta di chiarimenti.

Rif. Capitolato speciale d'appalto, Art. 6 "Responsabilità per violazione diritti di privativa".

Si prevede quanto segue: "L'operatore Economico aggiudicatario assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di qualsiasi natura che violino diritti di autore, brevetto ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti di questa Agenzia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, l'Operatore Economico assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la l'azione intrapresa sia

fondata, avrà la facoltà di risolvere il contratto, salvo che l'Operatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e di programmi il cui diritto di esclusiva è contestato.

Per quanto riguarda la previsione di cui sopra, si ritiene non prestabile da alcun operatore del settore la manleva così come previsto dal summenzionato Art. 6 "Responsabilità per violazione diritti di privativa", dal momento che le previsioni del D.Lgs. n. 177/2021 escludono qualsiasi possibile contenzioso, giusto il procedimento di cui ai commi 9, 10 e 11 del nuovo art. 43-bis L. 633/41 (negoziazione tra le parti dell'"equo compenso"; ricorso all'AGCOM per la determinazione autoritativa dell'"equo compenso" in caso di mancato accordo; eventuale ricorso al giudice ordinario). Conseguentemente, l'impegno dell'aggiudicatario può materialmente consistere solo in quello di esperire in tutta la sua articolazione tale procedimento. Al riguardo, andrebbe a nostro parere assolutamente tenuta in considerazione l'eventualità dell'insorgere di cause che possono essere anche pretestuose già verificatasi in passato, su tali questioni; dette cause sono poi state riconosciute assolutamente infondate, ma, lo stesso, la suddetta previsione comporta un rischio che nessun operatore del settore può correre. Alla luce di ciò, e del principio generale che qualunque contraente può essere chiamato a rispondere solo per inadempimento ai propri obblighi contrattuali, e non per fatti di terzi a lui non imputabili, si ritiene che l'operatività dell'obbligo di manleva non possa non riferirsi circoscritta ai casi di effettivo inadempimento dell'aggiudicatario all'impegno di esperire in tutta la sua articolazione il succitato procedimento di cui ai commi 9, 10 e 11 del nuovo art. 43bis.

Risposta: le osservazioni formulate secondo cui, sostanzialmente, intenderebbe limitare l'operatività dell'obbligo di manleva al solo procedimento di cui ai commi 9, 10 e 11 del nuovo art. 43-bis l. 633/41, non risultano condivisibili.

La formulazione adottata nell'art. 6 sulla Responsabilità per violazione dei diritti di privativa rappresenta una clausola che risulta comunemente utilizzata nei capitolati in tema di rassegna stampa, sia prima sia dopo l'emanazione del D.lgs 177/2021, senza che ciò abbia mai impedito l'assunzione del rischio da parte degli operatori economici e la presentazione di offerte (per esempio, la stessa Regione Piemonte ha previsto la medesima clausola nel proprio recente capitolato per il servizio di rassegna stampa pubblicato nel 2022).

Occorre considerare, inoltre, che la formulazione utilizzata dall'art. 6 del capitolato non può essere limitata e circoscritta ai soli casi disciplinati dai commi 9, 10 e 11 del nuovo art. 43-bis l. 633/41, ossia alla procedura per i diritti d'autore delle pubblicazioni a carattere giornalistico, in quanto ciò vorrebbe dire esporre l'Agenzia a tutti quegli eventuali ulteriori rischi che, invece, devono ricadere nell'attività propria dell'operatore economico (ovverosia l'uso di dispositivi o l'adozione di soluzioni tecniche o di qualsiasi natura che non violino non soltanto i diritti di autore ma anche il brevetto ed in genere ogni altra privativa altrui; formula quest'ultima in bianco proprio perché è onere dell'operatore economico utilizzare contenuti, risorse, software di ricerca, di monitoring e quant'altro dei quali sia legittimato l'utilizzo).

In altri termini, l'operatore economico deve essere tenuto a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni rivendicazione da parte dei titolari o concessionari di brevetti, di diritti d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto della presente procedura e ciò non significa affatto quell'estensione illimitata di responsabilità che sembra voler paventare l'operatore, trattandosi della normale e ordinaria alea di rischio che rientra in ogni attività economica e che non può ricadere in capo al soggetto, in questo caso l'Agenzia, nei cui confronti viene svolto il servizio.

Si consideri, infine, che la stessa richiesta di chiarimenti pare contraddittoria, laddove, all'inizio, sostiene che il D.lgs 177/2021 escluderebbe il rischio di contenziosi salvo, poi, indicare la presenza di cause tali da rappresentare un rischio che, a suo dire, nessun operatore del settore potrebbe correre.

In conclusione, per tali motivi, l'operatività dell'obbligo di manleva non può ritenersi circoscritta ai soli casi di effettivo inadempimento dell'aggiudicatario all'impegno di esperire in tutta la sua articolazione il procedimento di cui ai commi 9, 10 e 11 del nuovo art. 43-bis l. 633/41, essendo, invece, riferibile a ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di qualsiasi natura che violino diritti di autore, brevetto ed in genere di privativa altrui.